

### **NONAGINTA S.R.L.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 - nonaginta@cert.nonaginta.it C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

## **DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'OBBLIGO PER IL PERSONALE DI NONAGINTA S.R.L., DI POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI FINI DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.

## **RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020,
- il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, a mente del quale: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui presta la propria attività, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

🗒 La disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che accedono ai luoghi di lavoro e che svolgono, a La disposizione si applica, attresi, a tutti i soggetti con qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di forma esterni.

PRESO ATTO che è competenza del datore di lavoro: qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti

- definire entro il 15/10/2021 le modalità per l'organizzazione delle verifiche;
- verificare il rispetto delle prescrizioni;
- individuare formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

## RITENUTO necessario e opportuno adottare il seguente regolamento:

- A. dal 15/10/2021 la verifica della certificazione verde COVID-19 sarà effettuata giornalmente all'interno di ogni luogo di lavoro con controllo dei QR Code su supporto digitale o cartaceo.
- B. La verifica dei QR Code della certificazione verde COVID-19 avverrà attraverso i dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) messi a disposizione dalla Società al personale incaricato, utilizzando l'applicazione individuata dal Ministero della Salute "VerificaC19".
  - Effettuata la scansione del QR Code della certificazione verde COVID-19, l'applicazione, oltre ai dati anagrafici del possessore (nome, cognome e data di nascita) mostrerà unicamente l'esito positivo (verde) o negativo (rosso) della verifica. Nessun altro dato eccedente i dati personali sopra indicati sarà
  - L'esito positivo della suddetta verifica determinerà la possibilità di accesso/permanenza del soggetto presso le sedi della Società, mentre l'esito negativo comporterà per il soggetto il divieto di accesso/permanenza alle medesime.
- C. La verifica è rivolta al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formazione o volontariato (T. Ind., T. Det., Somministrazione, CFL, Tirocinio, ecc.) nonché a chiunque altro intenda accedere alle sedi e uffici della Società.
- D. La Società, tramite nomina da parte dell'Amministratore Unico individuerà formalmente gli incaricati all'accertamento della certificazione verde COVID-19.



### **NONAGINTA S.R.L.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

- E. All'atto dell'individuazione e della nomina del personale incaricato alla verifica, saranno precisate le istruzioni e le modalità con le quali dovranno essere effettuate le verifiche, nel pieno rispetto della riservatezza di ogni soggetto interessato. Il personale incaricato dell'esecuzione delle verifiche delle certificazioni COVID-19 saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
- F. Qualora il personale non sia in possesso del green pass, sarà allontanato e considerato assente ingiustificato e, pur senza conseguenze disciplinari e permanendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, per i giorni di assenza ingiustificata non avrà diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- G. Se il lavoratore all'atto della verifica del possesso e validità della certificazione verde Covid-19, ne risulti privo o la certificazione risulti "negativa", non potrà accedere/permanere presso il luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass valido e, comunque, non oltre il 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti al lavoratore la retribuzione né altro compenso e/o emolumento, comunque denominati. In tale caso, i soggetti delegati sono tenuti a informare tempestivamente l'Amministratore Unico e l'Ufficio Amministrativo.
- H. L'accesso/permanenza del personale senza valido Green Pass presso i luoghi di lavoro comporta una sanzione da Euro 600 a Euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari; in tale caso, i soggetti delegati al controllo sono tenuti a informare tempestivamente l'Ufficio Amministrativo e l'Amministratore Unico per i procedimenti disciplinari conseguenti.
- Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   La certificazione, scaricabile anche tramite APP (Immuni o IO), attesta una delle seguenti
  - aver completato iter ciclo vaccinale (anche dose unica). Validità 12 mesi;
  - aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni;
  - avvenuta guarigione da COVID-19. Non vaccinati. Validità 6 mesi;
  - essere negativi al test rapido o molecolare eseguito nelle ultime 48h.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico, ai sensi di legge

# DÀ ATTO E DECIDE

- 1. di approvare il regolamento sopra riportato relativo all'obbligo per tutto il personale di Nonaginta S.r.l., di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde covid-19 ai fini dell'accesso/permanenza presso i luoghi di lavoro;
- 2. che il suddetto regolamento entrerà in vigore il giorno 15/10/2021;
- 3. di procedere alla pubblicazione della presente decisione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza";

Nonantola, 14/10/2021 Nonaginta S.r.I. l'Amministratore Unico Dott. Carlo Bellini (originale sottoscritto digitalmente)